

Prot. n°90/C/2024

Pregg.mi Sigg.  
Soci Ordinari  
**LORO SEDI**

Ragusa, 26 Febbraio 2024

OGGETTO: **Aggiornamento sul contributo NASPI (Ticket Licenziamento) -  
Le disposizioni dell'INPS**

Credendo di essere di ausilio per le Imprese, si riporta di seguito una breve ricognizione sulla NASPI alla luce delle disposizioni dell'INPS.

### **1. AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO NASPI**

Ogni anno il valore del contributo NASPI, noto come "Ticket Licenziamento", viene aggiornato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT. Ai sensi della Legge Fornero, tale contributo è fissato al 41% del massimale NASPI per ogni mese di durata del rapporto di lavoro.

### **2. IMPORTO DEL MASSIMALE NASPI PER IL 2024**

Con la Circolare INPS n. 25 del 29 gennaio 2024, l'importo del massimale NASPI è stato stabilito in 1.550,42 euro. Di conseguenza, il Ticket Licenziamento, corrispondente al 41% di tale importo, ammonta a 635,67 euro per ogni anno di lavoro e a 52,97 euro per ciascun mese di anzianità, fino a un massimo di 1.916,01 euro per rapporti di durata superiore a tre anni.

### **3. MODALITÀ DI CALCOLO**

L'importo del Ticket Licenziamento è indipendente dalla prestazione individuale e è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro svolto, sia part-time che full-time. Tuttavia, è possibile riparametrare l'importo su base mensile se il rapporto di lavoro ha avuto una durata inferiore all'anno.

### **4. ANZIANITÀ AZIENDALE**

Per quanto riguarda l'anzianità aziendale, si considerano mesi interi tutti quelli diversi dal primo e dall'ultimo, escluse le situazioni di congedo richieste per legge o per aspettativa non retribuita. Sono considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore è stato assunto con contratto a termine dallo stesso datore di lavoro che ha beneficiato della restituzione del contributo addizionale.

**5. CASI DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO NASPI**

Il contributo NASPI è dovuto in diverse situazioni di risoluzione del rapporto di lavoro, tra cui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, giustificato motivo soggettivo, giusta causa, recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova, e recesso al termine del periodo di apprendistato.

**6. ESENZIONI E CASISTICHE PARTICOLARI**

Sono previste esenzioni dal pagamento del contributo in casi specifici, come nel cambio di appalto con continuità occupazionale garantita dalle clausole sociali, e nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

**7. DISPOSIZIONI RELATIVE AI LICENZIAMENTI COLLETTIVI**

Nei casi di licenziamento collettivo, il contributo è moltiplicato per tre volte se non vi è accordo sindacale sulla dichiarazione di eccedenza del personale.

Come sempre la scrivente direzione resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

Il Direttore

*(Dott. Ing. Giuseppe Guaglielmino)*  
